



il nostro partner è l'ambiente

**Albatros Ecologia Ambiente Sicurezza Soc. Cons. a r.l.**

Impianto di via Baiona ,174 - Comune di Ravenna (RA)

## **MODIFICA DELL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI**

### **PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

- art. 19 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. -

### **STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE**

### **SPA 01.02**

### **RELAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE LINEE GUIDA SNPA 41/2022 PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA END OF WASTE - AMMENDANTE VEGETALE SEMPLICE NON COMPOSTATO -**

art. 184 ter, comma 3 ter, D.Lgs.152/2006

0	05/05/2026	Prima emissione	M. Cavallo T. Simoni	M. Monti	A. Gollini
Rev.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato

**ZOPPELLARI GOLLINI & ASSOCIATI S.R.L.**

**SEDE LEGALE E OPERATIVA**

VIA ANTONIO MEUCCI 7 | 48124 RAVENNA  
RAVENNA@ZGA.SRL | T. +39 0544 40 48 72

**SEDE OPERATIVA**

VIA ENRICO MATTEI 88 | 40138 BOLOGNA  
BOLOGNA@ZGA.SRL | T. +39 051 60 11 72 1

P. IVA / C.F. 02330000395

PEC MAIL@PEC.ZGA.SRL  
[WWW.ZGA.SRL](http://WWW.ZGA.SRL)



- Indice -

<b>PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>1 RECUPERO R3 DI RIFIUTI LIGNEO-CELLULOSICI: GENERALITÀ</b> .....	<b>5</b>
1.1 Prodotti ottenibili dal recupero in R3 .....	5
1.2 Elenco codici EER ammissibili .....	5
1.3 Criteri di ammissibilità dei rifiuti in ingresso .....	5
1.4 Descrizione delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso.....	5
1.4.1 Normativa in materia di sostanze chimiche e prodotti .....	11
<b>2 CONFORMITÀ ALLE LINEE GUIDA SNPA: AMMENDANTE VEGETALE SEMPLICE NON COMPOSTATO</b> .....	<b>12</b>
2.1 Punto 4 – Previsioni normative art. 184 ter D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – condizioni .....	12
2.2 Punto 4 - Previsioni normative art. 184 ter D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Criteri dettagliati .....	16
1.1.1. Punto 4.1 - Approfondimenti possibili nell'istruttoria tecnica per la valutazione della cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso .....	23
2.2.1 Punto 4.2 Adempimenti previsti dalla normativa in materia di sostanze chimiche e prodotti .....	24
2.2.2 Punto 4.3 Attività sperimentali per la definizione della cessazione della qualifica di rifiuto art. 211 e art. 29 sexies comma 9 ter D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ....	25
2.3 Punto 5 – Criteri condivisi per l'attività di controllo .....	25
2.3.1 Controlli ordinari sui rifiuti in ingresso e sui processi di recupero .....	26
2.3.2 Cessazione della qualifica di rifiuto .....	28
2.3.3 Verifiche di conformità del prodotto .....	28
2.4 Scheda di prodotto e modello di dichiarazione di conformità.....	30
2.4.1 Scheda di prodotto .....	30
2.4.2 Modello di Dichiarazione di conformità .....	33

## PREMESSA

La società Albatros Soc. Cons. a r.l. è una società consortile a responsabilità limitata nata dalla volontà delle maggiori cooperative operanti da anni sul territorio regionale e nazionali nel settore dell'ecologia e dell'ambiente.

Presso l'impianto di Ravenna, in via Baiona 174, la società gestisce rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi. Il progetto in esame riguarda la riorganizzazione dell'impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti anche pericolosi e pretrattamento (R12) di rifiuti non pericolosi. Il progetto include anche la realizzazione di una nuova area dedicata alla gestione del rifiuto ligno-cellulosico.

L'attività di recupero (R3) oggetto del presente elaborato riguarda rifiuti lignocellulosici non pericolosi, identificati con i codici EER, 02 01 07, 03 01 01, 03 03 01 e 20 02 01 destinati alla produzione di ammendante non compostato.

Tali materiali cessano di essere qualificati come rifiuti (End of Waste – EoW) ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il rifiuto in ingresso sarà costituito principalmente da sfalci e potature, prodotti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, che, ai sensi della normativa vigente, sono classificati come rifiuti non pericolosi.

Il rifiuto lignocellulosico oggetto delle operazioni R3 non proverrà dalla raccolta differenziata urbana tramite cassonetti stradali, al fine di garantirne una maggiore qualità merceologica e la minima presenza di corpi estranei. Verranno ammessi all'operazione di recupero R3 rifiuti lignocellulosici derivanti isole ecologiche, attività selvicolturali o raccolte dedicate.

Ad oggi il rifiuto ligno-cellulosico è conferito in impianto unicamente ai fini della sua riduzione volumetrica.

Il progetto prevede dunque **l'installazione di una linea di recupero del rifiuto ligno-cellulosico** in un'area appositamente dedicata, composta da:

- trituratore elettrico per la riduzione volumetrica del rifiuto ligno-cellulosico;
- vaglio rotante elettrico per la separazione granulometrica e la selezione del materiale idoneo alla produzione di cippato combustibile e ammendante verde non compostato;
- baie di stoccaggio.

La linea viene dimensionata per una **capacità di trattamento di 35.000 t/anno di rifiuto lignocellulosico**, con corrispondente capacità di stoccaggio e movimentazione coerente con i flussi in ingresso e con i tempi di permanenza necessari alle operazioni di triturazione, vagliatura e gestione dei prodotti finiti.

A valle del processo di trattamento, a partire dal rifiuto lignocellulosico in ingresso opportunamente selezionato, saranno ottenuti i seguenti prodotti che cessano la qualifica di rifiuto (EoW):

1. **Cippato combustibile**
2. **Ammendante vegetale semplice non compostato**

L'ammendante vegetale semplice non compostato, oggetto della presente relazione, trova la sua collocazione nell'ambito agricolo, in quanto il prodotto ha lo scopo di mantenere, migliorare o proteggere le proprietà fisiche o chimiche, la struttura o l'attività biologica del suolo/terreno a cui è aggiunto. Il mercato dell'ammendante è regolamentato dal D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.

Nell'Allegato 2, capitolo 2, del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i. sono indicate le componenti essenziali dell'ammendante vegetale semplice non compostato, ossia: *"Prodotto non fermentato a base di cortecce e/o di altri materiali vegetali, come sanse, pule, bucce con esclusione di alghe e di altre piante marine"*.

Il prodotto EoW sarà conforme ai requisiti tecnici ed ambientali presenti nell'Allegato 2 del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.

In applicazione di quanto stabilito al comma 3-ter dell'art. 184-ter D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. sono state emanate dal SNPA le *"Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D. Lgs.152/2006"*, successivamente aggiornate con Delibera del Consiglio SNPA n. 156/22 del 23/02/2022.

In allegato al presente elaborato sono riportate le Schede di ogni prodotto derivante dal processo di recupero dei rifiuti di natura inerte e dei rifiuti ligneo-cellulosici, all'interno delle quali è analizzata la conformità:

- alle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della Tabella 4.1 delle Linee Guida SNPA 23/2020;
- ai criteri dettagliati per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della Tabella 4.1 delle Linee Guida SNPA 23/2020.

Di seguito si riporta uno schema con le indicazioni stabilite dalle Linee Guida SNPA, accompagnate dai relativi riscontri.

## 1 RECUPERO R3 DI RIFIUTI LIGNEO-CELLULOSICI: GENERALITÀ

### 1.1 PRODOTTI OTTENIBILI DAL RECUPERO IN R3

L'attività di recupero **R3** effettuata sui rifiuti ligneo-cellulosici consente di ottenere prodotti che possono essere utilizzati per scopi specifici.

In particolare, i prodotti ottenibili dal recupero di rifiuti di natura lignocellulosica sono i seguenti:

- a) Cippato combustibile: prodotto utilizzabile per la produzione di energia termica (anche combinata con produzione di energia elettrica) nelle centrali termiche alimentate a biomasse legnose;
- b) Ammendante vegetale semplice non compostato: prodotto utilizzabile come fertilizzante in agricoltura.

Nel *capitolo 2* del presente documento è riportata la Scheda relativa all' Ammendante vegetale semplice non compostato, oggetto della presente relazione, nelle quale vengono descritti nel dettaglio il prodotto, i rifiuti che concorrono alla sua produzione, gli standard tecnici e ambientali che il prodotto deve garantire in funzione del suo utilizzo.

### 1.2 ELENCO CODICI EER AMMISSIBILI

I rifiuti ligneo-cellulosici ammissibili in impianto e recuperabili secondo l'operazione di recupero **R3 per la produzione di Ammendante vegetale semplice non compostato** sono elencati nella seguente tabella.

EER	DESCRIZIONE
02 01 07	Rifiuti della silvicoltura
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
20 02 01	Rifiuti biodegradabili

Tabella 1 – Elenco codici EER di natura ligneo-cellulosica

### 1.3 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI IN INGRESSO

Per la descrizione dei criteri di ammissibilità in ingresso dei rifiuti utilizzabili per la produzione dei prodotti ligneo-cellulosici, si rimanda alla Scheda di Prodotto del presente documento (§§ Scheda di prodotto e modello di dichiarazione di conformità).

### 1.4 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI IN INGRESSO

I rifiuti elencati in Tabella 1, una volta sottoposti a trattamenti di tipo fisico (cernita/selezione, riduzione volumetrica e vagliatura), necessari per rimuovere eventuali materiali estranei e per ottenere una pezzatura idonea agli scopi previsti, cessano la qualifica di rifiuto.

In particolare, il processo prevede una fase di cernita/selezione preliminare, volta all'eliminazione delle frazioni non conformi, seguita dall'operazione di triturazione, che consente la riduzione volumetrica e vagliatura.

Si precisa che:

- Per alcuni codici EER le caratteristiche merceologiche e granulometriche del materiale risultano già idonee, a seguito della sola fase di triturazione/cippatura, al successivo utilizzo come biomassa combustibile. Per tali flussi, pertanto, il processo si conclude con la triturazione e il materiale ottenuto (frazione grossolana) costituisce direttamente cippato combustibile.
- Per altri codici EER, invece, al fine di garantire il rispetto delle specifiche qualitative richieste sia per l'impiego energetico sia per l'utilizzo agronomico, il materiale tritato viene sottoposto a una successiva fase di vagliatura. Tale operazione consente la separazione granulometrica in:
  - una frazione grossolana (sopravaglio), destinata alla produzione di biomassa combustibile (cippato);
  - una frazione fine (sottovaglio), destinata alla produzione di ammendante.

In dettaglio i rifiuti EER 020107, 030101, 030105, 030301, 150103, 191207, 200138 e 200201 saranno recuperati per la produzione di cippato combustibile mediante triturazione.

I soli rifiuti EER 020107, 030101, 030301 e 200201 verranno poi sottoposti anche a vagliatura, con la frazione grossolana che andrà a costituire il cippato, mentre la frazione fine andrà a costituire l'ammendante vegetale semplice non compostato.

**Pertanto, la frazione fine ottenuta dalle operazioni di triturazione e vagliatura costituisce l'ammendante vegetale semplice non compostato.**

Albatros gestirà il materiale mediante **lotto chiuso** per quantitativi di **massimo 600 tonnellate** per ciascun lotto. Il quantitativo massimo di 600 tonnellate per lotto è stato determinato sulla base della capacità volumetrica utile della singola baia di stoccaggio, calcolata considerando un coefficiente di riempimento pari all'80% del volume geometrico, al fine di tenere conto delle effettive condizioni operative, e convertita in massa mediante l'applicazione della densità apparente del materiale EoW (ammendante vegetale non compostato). 600 tonnellate corrispondono approssimativamente al riempimento di circa tre baie di stoccaggio.

Una volta formato il lotto a questo non può essere aggiunto altro materiale e vengono avviate le operazioni di campionamento ed analisi al fine di potere attestare la cessazione della qualifica di rifiuto.

Una volta completato il lotto, questo viene stoccato in impianto per **massimo 1 mese**.

Nel seguito si descrive qualitativamente ogni tipologia di rifiuto che si prevede di recuperare secondo l'operazione R3.

**EER 02 01 07 – Rifiuti della silvicoltura**

Il rifiuto identificato con tale codice EER proviene dalle attività di gestione e utilizzazione del patrimonio forestale e dalla manutenzione delle aree boscate e arborate (tagli colturali, potature, sfolli, ripuliture).

È costituito prevalentemente da residui legnosi vergini non trattati, quali ramaglie, cimali, porzioni di tronco non idonee all'impiego industriale, ceppaie e scarti di potatura. Possono essere presenti, in modesta quantità, frazioni estranee come terreno e pietrisco aderente, fogliame, materiale erbaceo e, occasionalmente, imballaggi o plastiche provenienti dalle attività di gestione.

Il trattamento effettuato su tale tipologia di rifiuto consiste in una cernita preliminare, se necessario, avente lo scopo di rimuovere le componenti estranee eventualmente presenti, seguita da una fase di riduzione volumetrica, effettuata tramite impianto di triturazione/cippatura, cui segue una fase di selezione tramite impianto di vagliatura.

Il materiale di scarto separato durante l'operazione di cernita preliminare viene identificato con idonei codici EER della famiglia 19 12 12 ed è avviato a successivo recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.

La frazione fine prodotta dalla vagliatura costituisce frazione dell'Ammendante vegetale semplice non compostato, mentre la frazione grossolana (legno triturato/cippato) rappresenta la biomassa combustibile.



Figura 1 – Esempio di rifiuto conferito con il codice EER 020107

**EER 03 01 01 – Scarti di corteccia e sughero**

Il rifiuto identificato con tale codice EER proviene dall'industria di lavorazione del legno vergine. È costituito dalla corteccia rimossa dai tronchi degli alberi, la quale costituisce il principale materiale di scarto dell'industria del legno. Il rifiuto talvolta può contenere tracce di segatura.

Il trattamento effettuato su tale tipologia di rifiuto consiste in una cernita preliminare, se necessario, con lo scopo di rimuovere le componenti estranee eventualmente presenti seguita da una fase di triturazione / cippatura per ottenere un materiale con pezzatura adeguata agli scopi previsti. In uscita dalla fase di triturazione/cippatura viene svolta una fase di selezione, tramite vagliatura, necessaria per separare la frazione grossolana dalla componente fine.

Il materiale di scarto eventualmente separato durante l'operazione di cernita preliminare viene identificato con il codice EER 19 12 12 ed avviato a recupero/smaltimento presso idonei impianti autorizzati.

La frazione fine prodotta dalla vagliatura costituisce frazione dell'Ammendante vegetale semplice non compostato, mentre la frazione grossolana (legno tritato/cippato) rappresenta la biomassa combustibile.



Figura 2 – Esempio di rifiuto conferito con il codice EER 030101

### **EER 03 03 01 – Scarti di corteccia e legno**

Con tale codice EER si identifica il rifiuto speciale non pericoloso derivante dalle attività dell'industria della cellulosa, della carta e del cartone, in particolare dalle fasi di preparazione e trattamento meccanico del legno (scortecciatura, cippatura, selezione del materiale legnoso).

Il rifiuto è costituito prevalentemente da corteccia, scarti di legno, frammenti e residui legnosi provenienti dalla lavorazione di legno vergine, prima dei processi chimici o meccanici di produzione della pasta di cellulosa. Può includere cippato fuori specifica, parti legnose non idonee alla trasformazione e materiali residuali delle operazioni di pulizia e vagliatura.

Il trattamento effettuato su tale tipologia di rifiuto consiste in una cernita preliminare, se necessario, con lo scopo di rimuovere le componenti estranee eventualmente presenti seguita da una fase di triturazione / cippatura per ottenere un materiale con pezzatura adeguata agli scopi previsti. In uscita dalla fase di triturazione/cippatura viene eventualmente svolta una fase di selezione, tramite vagliatura, necessaria per separare la frazione grossolana dalla componente fine.

Il materiale di scarto eventualmente separato durante l'operazione di cernita preliminare viene identificato con il codice EER 19 12 12 ed avviato a recupero/smaltimento presso idonei impianti autorizzati.

La frazione fine prodotta dalla vagliatura costituisce frazione dell'Ammendante vegetale semplice non compostato, mentre la frazione grossolana (legno tritato/cippato) rappresenta la biomassa combustibile.



Figura 3 - Esempio di rifiuto conferito con il codice EER 030301

#### **EER 20 02 01 – Rifiuti biodegradabili**

Con tale codice EER si identifica il rifiuto urbano derivante dall'attività di manutenzione di parchi e giardini. Esso è costituito sostanzialmente da potature (rami, tronchi, tronchetti), radici di alberi, foglie e sfalci.

Il rifiuto non proverrà dalla raccolta differenziata urbana tramite cassonetti stradali, al fine di garantirne una maggiore qualità merceologica e la minima presenza di corpi estranei. Verranno pertanto ammessi all'operazione di recupero R3 rifiuti lignocellulosici EER 20 02 01 derivanti isole ecologiche o raccolte dedicate.

Talvolta nel rifiuto può essere presente una componente terrosa, ma sempre in quantità trascurabili.



Figura 4 - Esempio di rifiuto conferito con codice EER 200201 (sfalci e potature)



Figura 5 – Esempio di rifiuto conferito con codice EER 200201 (tronchi)

Il trattamento effettuato su tale tipologia di rifiuto consiste in una cernita preliminare, se necessario, con lo scopo di rimuovere le componenti estranee eventualmente presenti seguita da una fase di triturazione / cippatura per ottenere un materiale con pezzatura adeguata agli scopi previsti. In uscita dalla fase di triturazione/cippatura viene svolta una fase di selezione, tramite vagliatura, necessaria per separare la frazione grossolana dalla componente fine.

Il materiale di scarto eventualmente separato durante l'operazione di cernita preliminare viene identificato con il codice EER 19 12 12 ed avviato a recupero/smaltimento presso idonei impianti autorizzati.

La frazione fine prodotta dalla vagliatura costituisce frazione dell'Ammendante vegetale semplice non compostato, mentre la frazione grossolana (legno triturato/cippato) rappresenta la biomassa combustibile.

#### 1.4.1 NORMATIVA IN MATERIA DI SOSTANZE CHIMICHE E PRODOTTI

In merito all'applicazione del regolamento REACH è applicabile l'esenzione di cui al punto 8 dell'Allegato 5 al regolamento "8. *Sostanze presenti in natura diverse da quelle elencate al punto 7 se non sono chimicamente modificate, tranne se corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 o tranne se sono sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili in conformità dei criteri di cui all'allegato XIII o tranne se sono state individuate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, almeno due anni prima come sostanze che danno adito a un livello di preoccupazione equivalente di cui all'articolo 57, lettera f)*".

## 2 CONFORMITÀ ALLE LINEE GUIDA SNPA: AMMENDANTE VEGETALE SEMPLICE NON COMPOSTATO

### 2.1 PUNTO 4 – PREVISIONI NORMATIVE ART. 184 TER D.LGS. 152/2006 E S.M.I. – CONDIZIONI

Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter del D.Lgs. 152/2006		
Elementi da inserire nell'istanza		Condizioni impianto
<p><b>a) La sostanza o l'oggetto è destinato/a ad essere utilizzata/o per scopi specifici</b></p> <p><u>Scopo: definire l'uso o gli usi della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, con riferimento ai materiali che vengono sostituiti.</u></p>	<p>1. Descrizione dell'uso previsto (ad es. processo, funzione).</p> <p>Descrizione della materia prima o oggetto sostituita.</p>	<p>L'ammendante vegetale semplice non compostato è prodotto in seguito alle operazioni di recupero (R3), effettuate esclusivamente sul rifiuto classificato con i codici EER descritti alla lettera a) della tabella riportata al par. 2.2, utilizzati in sostituzione alla materia prima vegetale derivante da colture dedicate.</p> <p><u>Usi previsti:</u> il prodotto è destinato ad essere utilizzato come ammendante in agricoltura.</p> <p><u>Materia prima sostituita:</u> ammendanti di altra provenienza</p> <p><u>Percentuale di sostituzione della materia prima naturale:</u> 100%</p>
	<p>2. Descrizione delle caratteristiche prestazionali della sostanza / oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, confrontandole con quelle della materia prima o oggetto nel caso in cui la stessa sia sostituita (vedi anche condizione c).</p>	<p>L'ammendante vegetale semplice non compostato, ottenuto dai rifiuti con codice EER descritti in precedenza, è conforme alle caratteristiche tecniche e merceologiche descritte nella Scheda tecnica di prodotto (cfr. § 2.4).</p> <p>Per il dettaglio si veda quanto riportato in risposta alla condizione c).</p>
	<p>3. In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere i potenziali utilizzi, indicando le prestazioni attese.</p>	<p>Non applicabile</p>
<p><b>b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto</b></p>	<p>1. Descrizione del mercato o della domanda esistenti per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in relazione al mercato attuale della materia prima/oggetto.</p>	<p>Il prodotto trova la sua collocazione nell'ambito agricolo, in quanto ha lo scopo di mantenere, migliorare o proteggere le proprietà fisiche o chimiche, la struttura o l'attività biologica del suolo/terreno a cui è aggiunto.</p> <p>Il mercato dell'ammendante è regolamentato dal D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.</p>

Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter del D.Lgs. 152/2006		
Elementi da inserire nell'istanza		Condizioni impianto
<p><u>Scopo: dimostrare l'esistenza di un mercato per la sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto</u></p>	<p>2. Descrizione di eventuali accordi con gli utilizzatori, allegando, ad esempio, i seguenti documenti:</p> <p>I. Contratti commerciali</p> <p>II. Esistenza di altri produttori dell'End of Waste oggetto di istanza, che hanno già un mercato o domanda;</p> <p>III. Prodotto da recupero assimilabile ad una materia prima che ha già un mercato esistente e consolidato.</p>	<p>Vengono stipulati contratti commerciali con gli utilizzatori cui il prodotto EoW viene conferito (aziende / consorzi agricoli).</p>
	<p>3. Descrizione delle tempistiche di stoccaggio del prodotto / oggetto: deve essere presentata una valutazione del tempo di stoccaggio della sostanza / oggetto con riferimento alla sua eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto.</p>	<p>Con riferimento a quanto previsto dalle Linee Guida (LG) SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m. revisionate a gennaio 2022 (Delibera SNPA del 23/02/2022), Albatros gestirà il materiale mediante <b>lotto chiuso</b> per quantitativi di <b>massimo 600 tonnellate</b> per ciascun lotto.</p> <p>Una volta formato il lotto a questo non può essere aggiunto altro materiale e vengono avviate le operazioni di campionamento ed analisi al fine di potere attestare la cessazione della qualifica di rifiuto.</p> <p>Una volta completato il lotto, questo viene stoccato in impianto per <b>massimo 1 mese</b>.</p>

<b>Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter del D.Lgs. 152/2006</b>		
<b>Elementi da inserire nell'istanza</b>		<b>Condizioni impianto</b>
<p><b><i>c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti</i></b></p> <p><u>Scopo: dimostrare la conformità a Standard tecnici</u></p>	<p>1. Descrizione della legislazione di prodotto che può essere applicata, quali ad esempio:</p> <p>I. Norme tecniche di prodotto internazionali riconosciute nell'UE</p> <p>II. Norme tecniche di prodotto europee / nazionali</p> <p>III. Normative nazionali specifiche (es. norma sui fertilizzanti, biometano, etc....) o di altri Stati Membri</p> <p>IV. Criteri EoW nazionali</p> <p>V. Criteri EoW caso per caso nazionali o di altri Stati membri validati dalle Autorità competenti</p> <p>VI. Standard privati (accordi specifici con gli utilizzatori)</p> <p>Laddove previsto e applicabile, è richiesta la registrazione REACH.</p>	<p>L'ammendante vegetale semplice non compostato, ottenuto dai rifiuti con codice EER descritti alla lettera a) della tabella riportata al par. 2.2, è conforme alle caratteristiche tecniche e merceologiche descritte nella Scheda tecnica di prodotto (cfr. § 2.4).</p> <p>Gli standard tecnici e ambientali del prodotto derivano dal rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, in particolare dall'Allegato 2 del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.</p> <p>Relativamente all'applicazione del REACH - Reg. UE/1907/2006 e s.m.i., la biomassa prodotta, si può considerare alla stregua di una "sostanza presente in natura", in quanto viene prodotta con soli trattamenti di tipo meccanico, a partire da rifiuti in ingresso che costituiscono essi stessi materiali presenti in natura e rientra tra le esenzioni dall'obbligo di registrazione a norma dell'articolo 2, comma 7, lettera b) dello stesso Regolamento, così come specificato nel punto 8 Allegato V.</p>
	<p>2. Documenti che dimostrino la rispondenza della sostanza / oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con gli standard tecnici e confronto, ove possibile, degli stessi con quelli riferiti alla materia prima sostituita (risultati analitici se esistenti o altra documentazione anche bibliografica).</p>	<p>L'attestazione di rispondenza agli standard di riferimento avviene mediante redazione della Dichiarazione di conformità (si veda § 2.4.2), che viene prodotta per ogni lotto di lavorazione</p>
	<p>3. In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione dei test e delle procedure sperimentali da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard tecnici.</p>	<p>Non applicabile</p>

**Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter del D.Lgs. 152/2006**

Elementi da inserire nell'istanza		Condizioni impianto
<p><b><i>c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti</i></b></p> <p><u>Scopo: dimostrare la conformità a Standard ambientali</u></p>	<p>1. Devono essere indicati gli standard ambientali eventualmente presenti nella norma tecnica di riferimento, di cui alla condizione sugli standard tecnici, che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo</p>	<p>L'ammendante vegetale semplice non compostato, prodotto dal trattamento dei rifiuti ligneo cellululosici prevede come riferimento l'Allegato 2 del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.</p>
	<p>2. Qualora gli standard tecnici non contengano indicazioni sugli standard ambientali, devono essere indicati gli standard ambientali che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo</p>	<p>Si veda punto precedente.</p>
	<p>3. Qualora la tipologia di rifiuti trattati possa comportare rischi diretti sulla salute umana (ad esempio presenza di patogeni), devono essere definiti degli standard sanitari (ad esempio microbiologici) per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p>	<p>La biomassa EoW prodotta non è classificata come sostanza pericolosa ai sensi del Regolamento CLP (Reg. CE 1272/2008 e s.m.i.), pertanto non soggetta alle relative prescrizioni. Essendo derivata unicamente da trattamenti meccanici su rifiuti non pericolosi e senza l'aggiunta di sostanze chimiche, risulta priva di rischi sanitari. Non vi è pertanto rischio per la salute umana.</p>
	<p>4. Per definire gli standard ambientali, in caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto, fornire una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali e dei test da eseguire durante la sperimentazione.</p>	<p>Non applicabile</p>

**Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter del D.Lgs. 152/2006**

Elementi da inserire nell'istanza	Condizioni impianto
<p><b>d) L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana</b></p> <p><u>Scopo: dimostrare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima</u></p>	<p>Descrizioni qualitative/quantitative di impatti ambientali su ambiente e salute legati all'utilizzo del prodotto: l'ammendante vegetale semplice non compostato può avere un effetto diretto sull'ambiente in quanto il suo spandimento al suolo potrebbe comportare la contaminazione del terreno. Per evitare effetti avversi ed impatti sui comparti ambientali menzionati, i relativi criteri EoW fanno riferimento al D.Lgs. 75/2010 e s.m.i. che definisce limitazioni sul materiale da cui origina il prodotto e sul contenuto di alcune sostanze potenzialmente inquinanti nel prodotto finale.</p> <p>La valutazione di tali impatti è effettuata attraverso il confronto delle caratteristiche ambientali e, se necessario, sanitarie della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con quelle della materia prima che viene sostituita (Non-Waste comparator):</p> <p>il prodotto possiede caratteristiche fisiche e merceologiche assimilabili a quelle di un qualsiasi ammendante.</p> <p>Utilizzo di limiti derivanti da normative nazionali o europee esistenti, quando applicabili: sono applicati i valori limite di cui al D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.</p> <p>Peraltro, come già illustrato al punto precedente, il prodotto ottenuto, che non costituisce più un rifiuto, risulta privo di caratteristiche di pericolosità poiché derivato unicamente da trattamenti meccanici su rifiuti lignocellulosici non pericolosi e senza l'aggiunta di sostanze chimiche.</p>

**2.2 PUNTO 4 - PREVISIONI NORMATIVE ART. 184 TER D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - CRITERI DETTAGLIATI**

**Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter del D.Lgs. 152/2006**

Elementi da inserire nell'istanza	Condizioni impianto
<p>a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero</p>	<p>L'ammendante vegetale semplice non compostato è prodotto in seguito alle operazioni di recupero (R3), effettuate esclusivamente sul rifiuto classificato con i codici EER di seguito elencati:</p> <p>Rifiuti da attività di gestione e utilizzazione del patrimonio forestale e dalla manutenzione delle aree boscate e arborate</p>

**Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter del D.Lgs. 152/2006**

Elementi da inserire nell'istanza		Condizioni impianto
	<p>sia dal punto di vista tecnico prestazionale che ambientale, in funzione dell'uso</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>02 01 07 - Rifiuti della silvicoltura</b> Rifiuti da attività di lavorazione del legno vergine</li> <li>• <b>03 01 01 - Scarti di corteccia e sughero</b> Rifiuti della lavorazione del legno</li> <li>• <b>03 03 01 - Scarti di corteccia e legno</b> Rifiuti urbani</li> <li>• <b>20 02 01 - Rifiuti biodegradabili</b> Trattasi di rifiuti a matrice legnosa, merceologicamente e qualitativamente idonei alla produzione di ammendante vegetale semplice non compostato. Trattasi infatti di "cortecce e/o di altri materiali vegetali" come richiesto al punto 3 della tabella 2 dell'allegato 2 al D.Lgs. 75/2010. I rifiuti in ingresso vengono stoccati secondo l'operazione R13 nelle baie presenti nell'area dedicata, distinte da quelle di stoccaggio dell'EoW.</li> </ul>
	<p>Ai fini della verifica della conformità andranno valutate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche dei rifiuti ammessi al processo di recupero anche con riferimento alle potenziali sostanze inquinanti presenti sulla base del processo di provenienza, tenendo conto dei requisiti finali (standard tecnici ed ambientali) che devono essere posseduti dalla sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p>	<p>Per valutare la conformità dei rifiuti ammessi al processo di recupero si prevede che i rifiuti vengano ammessi in impianto solo previa procedura di omologa, supportata dalla presentazione di una analisi attestante il rispetto delle caratteristiche riportate nelle Tabelle contenute nella scheda tecnica (cfr. § 2.4) La procedura di omologa è da rinnovare annualmente o ogniqualvolta intervengono modifiche nel ciclo produttivo del rifiuto. Le caratteristiche merceologiche dei rifiuti in ingresso sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>020107:</b> Il rifiuto identificato con tale codice EER proviene dalle attività di gestione e utilizzazione del patrimonio forestale e dalla manutenzione delle aree boscate e arborate (tagli culturali, potature, sfolli, ripuliture). È costituito prevalentemente da residui legnosi vergini non trattati, quali ramaglie, cimoli, porzioni di tronco non idonee all'impiego industriale, ceppaie e scarti di potatura. Possono essere presenti, in modesta quantità, frazioni estranee come terreno e pietrisco aderente, fogliame, materiale erbaceo e, occasionalmente, imballaggi o plastiche provenienti dalle attività di gestione</li> <li>• <b>030101:</b> trattasi di rifiuti provenienti dall'industria di lavorazione del legno vergine. È costituito dalla corteccia rimossa dai tronchi degli alberi, la quale</li> </ul>

**Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter del D.Lgs. 152/2006**

Elementi da inserire nell'istanza		Condizioni impianto
		<p>costituisce il principale materiale di scarto dell'industria del legno. Il rifiuto può contenere tracce di segatura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>030301:</b> trattasi di rifiuto derivante dalle attività dell'industria della cellulosa, della carta e del cartone, in particolare dalle fasi di preparazione e trattamento meccanico del legno (scortecciatura, cippatura, selezione del materiale legnoso). Il rifiuto è costituito prevalentemente da corteccia, scarti di legno, frammenti e residui legnosi provenienti dalla lavorazione di legno vergine, prima dei processi chimici o meccanici di produzione della pasta di cellulosa. Può includere cippato fuori specifica, parti legnose non idonee alla trasformazione e materiali residuali delle operazioni di pulizia e vagliatura.</li> <li>● <b>200201:</b> con tale codice EER si identifica il rifiuto urbano derivante dall'attività di manutenzione di parchi e giardini. Esso è costituito sostanzialmente da potature (rami, tronchi, tronchetti), radici di alberi, foglie e sfalci. Talvolta nel rifiuto può essere presente una componente terrosa, ma sempre in quantità trascurabili. Il rifiuto non proverrà dalla raccolta differenziata urbana tramite cassonetti stradali, al fine di garantirne una maggiore qualità merceologica e la minima presenza di corpi estranei. Verranno pertanto ammessi all'operazione di recupero R3 rifiuti lignocellulosici EER 200201 derivanti isole ecologiche o raccolte dedicate</li> </ul>
b) Processi e tecniche di trattamento consentiti	<p>Devono essere descritti dettagliatamente i processi e le tecniche di trattamento finalizzati alla produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p> <p>La descrizione deve includere gli eventuali parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p>	<p>Il rifiuto, a seconda della tipologia, viene scaricato nell'area di stoccaggio, nelle baie dedicate (<b>operazione R13</b>). Da tale stoccaggio il rifiuto viene avviato all'<b>operazione di recupero R3</b>.</p> <p>I rifiuti sono conferiti presso l'impianto ALBATROS tramite mezzi dei conferitori, applicando le procedure previste dal Manuale operativo.</p> <p>Accettazione rifiuti - Competenza: <b>Addetto Ufficio Pesa</b>.</p> <p>Il rifiuto perviene all'impianto Albatros su apposito automezzo autorizzato. Al momento dell'ingresso in impianto l'autista esibirà all'Addetto Ufficio Pesa i documenti di trasporto. L'Addetto Ufficio Pesa verifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● il conferimento sia regolarmente programmato;</li> </ul>

**Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter del D.Lgs. 152/2006**

Elementi da inserire nell'istanza	Condizioni impianto
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il mezzo sia iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e sia autorizzato al trasporto del rifiuto conferito;</li> <li>• il documento di trasporto sia compilato correttamente;</li> <li>• il rifiuto risulti coerente rispetto alla scheda descrittiva del rifiuto precedentemente accettata.</li> </ul> <p>Superati i suddetti controlli l'Addetto Ufficio Pesa procede con l'eseguire la prima operazione di pesatura del mezzo (peso lordo), per poi avviarlo alla zona di scarico pertinente alla tipologia di materiale.</p> <p>Completate le operazioni di scarico, l'automezzo ritorna sulla pesa dove l'Addetto Ufficio Pesa esegue la seconda operazione di pesatura del mezzo (tara), per ottenere il peso del rifiuto conferito (peso netto) e completare gli adempimenti in materia di tracciabilità del rifiuto.</p> <p>Scarico dei rifiuti - Competenza: <b>Capo Piazzale</b>.</p> <p>Il Capo Piazzale o suo incaricato/sostituto verifica la conformità qualitativa del materiale effettuando un controllo visivo al fine di attestare la compatibilità merceologica del rifiuto stesso e supervisiona lo scarico.</p> <p>Se tale verifica ha esito positivo, il conferimento viene accettato.</p> <p>In caso di difformità, viene allertato il Responsabile Impianto.</p> <p>Gestione delle anomalie - Competenza: <b>Responsabile Impianto</b>.</p> <p>Il Responsabile Impianto o suo incaricato/sostituto, valuta l'entità della difformità del rifiuto e può decidere se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>accettare integralmente il carico</u> emettendo una NON CONFORMITA' qualora il rifiuto sia gestibile con un semplice aggravio dei costi di gestione ma coerente con il codice EER attribuito dal Produttore, e le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto siano accettabili dall'impianto (ed es. presenza di impurezze come terreno in quantità maggiori rispetto all'ordinario).</li> <li>• <u>accettare parzialmente il carico</u> se una parte marginale del rifiuto non è conforme con quanto accettabile dall'impianto. Pertanto, sarà accettata solo la parte conforme.</li> </ul>

Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter del D.Lgs. 152/2006	
Elementi da inserire nell'istanza	Condizioni impianto
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>non accettare e respingere il carico</u> se tutto il rifiuto risulta non conforme con quanto accettabile dall'impianto.</li> </ul> <p>Recupero del rifiuto - Competenza: <b>Capo piazzale / addetti</b>.</p> <p>Il Capo Piazzale valuta la presenza di materiale estraneo all'interno del rifiuto e stabilisce se lo stesso necessita di una cernita preliminare, effettuabile tramite caricatore con ragno e/o manualmente.</p> <p>Il materiale di scarto eventualmente separato durante l'operazione di cernita preliminare viene identificato con il codice EER 1912xx ed avviato a recupero/smaltimento presso idonei impianti autorizzati.</p> <p>Il trattamento consiste in una riduzione volumetrica (triturazione) effettuata alimentando un trituratore mobile mediante l'ausilio di un caricatore con ragno. Successivamente il triturato viene vagliato per separare la frazione grossolana dalla componente fine.</p> <p>La frazione grossolana (legno triturato/cippato) costituisce il Cippato combustibile.</p> <p>La frazione fine prodotta dalla vagliatura dei rifiuti in oggetto rappresenta invece il prodotto finale EoW che può essere commercializzato, una volta accertato il rispetto degli standard tecnici e ambientali per qualificarlo come EoW.</p> <p>Macchinari utilizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caricatore con ragno</li> <li>• Pala meccanica</li> <li>• Trituratore monorotore lento UNTHA XR3000 C</li> <li>• Vaglio a tamburo mobile Pronar MPB 20.72</li> </ul>

**Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter del D.Lgs. 152/2006**

Elementi da inserire nell'istanza		Condizioni impianto
<p>c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario</p>	<p>Devono essere descritte le specifiche tecniche ed ambientali (vedi anche condizione c e d) che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto dovrà rispettare.</p>	<p>L'ammendante vegetale semplice non compostato è conforme ai requisiti tecnici ed ambientali richiesti nell'Allegato 2 del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i., come indicato anche nella relativa scheda tecnica di prodotto (cfr. § 2.4.1).</p> <p>Nell'Allegato 2, capitolo 2, del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i. sono indicate le componenti essenziali dell'ammendante vegetale semplice non compostato, ossia: <i>"Prodotto non fermentato a base di cortecce e/o di altri materiali vegetali, come sanse, pule, bucce con esclusione di alghe e di altre piante marine"</i>.</p> <p>I rifiuti oggetto di trattamento sono costituiti da legno vergine per quanto riguarda i codici 020107 e 200201 o dall'industria di lavorazione del legno per i rifiuti 030101 e 030301. La frazione costituente l'EoW è la frazione fine derivante dalla tritovagliatura, riconducibile di fatto a <i>"cortecce e/o di altri materiali vegetali"</i></p> <p>L'assenza di sostanze indicatrici di trattamento del legno viene verificata in ingresso ed anche sul prodotto. La qualità dell'ammendante viene infatti controllata attraverso analisi chimico-fisiche effettuate su ogni lotto, con l'obiettivo di garantire il mantenimento delle condizioni di conformità indicate nella scheda di prodotto (si veda quanto riportato alla lettera c) e d) della tabella presente al paragrafo § 2.2).</p>
<p>d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso</p>	<p>Deve essere descritto il sistema di gestione che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto, overosia le condizioni e i criteri sopra riportati e deve essere descritta la documentazione del suddetto sistema (ad esempio check list, report periodici ecc.) che evidenzi che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto</p>	<p>Il Manuale Operativo verrà implementato con modulistica affinché per ogni lotto di prodotto vi sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracciabilità delle omologhe e relative analisi svolte sui rifiuti dalla cui lavorazione deriva il lotto di prodotto</li> <li>• Tracciabilità dei carichi di rifiuti dalla cui lavorazione deriva il lotto di prodotto e relativa quantificazione</li> <li>• Analisi svolte sul lotto di rifiuto lavorato al fine di attestare la cessazione della qualifica di rifiuto</li> <li>• Dichiarazione di conformità relativa al lotto</li> </ul> <p>Il campionamento per la verifica delle caratteristiche tecniche e ambientali del prodotto viene effettuato su ogni lotto EoW.</p> <p>Il Gestore gestirà il materiale mediante <b>lotto chiuso</b>, detto anche "per quantitativi", di massimo <b>600 tonnellate ciascuno</b>.</p>

<b>Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter del D.Lgs. 152/2006</b>		
<b>Elementi da inserire nell'istanza</b>		<b>Condizioni impianto</b>
		Una volta realizzato il lotto del prodotto in esame, questo può essere stoccato in impianto per <b>massimo 1 mese</b> .
e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità	<p>Deve essere presentato il modello della dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni tali che per ogni lotto sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati per la cessazione della qualifica di rifiuto. La scheda di conformità allegata dovrà contenere le seguenti sezioni minime:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ragione sociale del produttore</li> <li>2. Caratteristiche della sostanza che cessa la qualifica di rifiuto</li> <li>3. La quantificazione del lotto di riferimento</li> <li>4. Rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti.</li> </ol>	<p>Nel paragrafo § 2.4.2 si riporta il format per la dichiarazione di conformità del produttore.</p> <p>Le analisi effettuate per la verifica dei requisiti tecnici, derivanti dall'applicazione della normativa di riferimento, sono descritte alla lettera c) della tabella presente.</p> <p>La dichiarazione di conformità verrà redatta in occasione del completamento del lotto ed ha validità per tutto il lotto.</p>

1.1.1. PUNTO 4.1 - APPROFONDIMENTI POSSIBILI NELL'ISTRUTTORIA TECNICA PER LA VALUTAZIONE DELLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO CASO PER CASO

Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter del D.Lgs. 152/2006									
Elementi da inserire nell'istanza	Condizione impianto								
<b>Confronto tra i criteri dettagliati e i decreti sulle procedure semplificate</b>									
<p>Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, che si applicano alle procedure semplificate di recupero dei rifiuti, possono essere prese come riferimento tecnico nelle valutazioni istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni caso per caso, anche valutandole ed adattandole in considerazione delle novità tecnologiche intervenute.</p> <p>I suddetti criteri ministeriali contengono alcune indicazioni tecniche che possono trovare una corrispondenza nei criteri dettagliati introdotti nel comma 3 dell'art. 184 ter, come si può evincere dalla tabella seguente.</p> <table border="1"> <tr> <td><b>Criteri dettagliati di cui all'art. 184 ter, comma 3</b> (così come modificato dalla L. n. 128 del 02/11/2019)</td> <td><b>Norme tecniche di cui al DM 05/02/98, DM 161/02 e DM 269/05</b></td> </tr> <tr> <td>Materiali in entrata ammissibili</td> <td>Tipologia/Provenienza/Caratteristiche del rifiuto</td> </tr> <tr> <td>Processi e tecniche di trattamento consentiti</td> <td>Attività di recupero</td> </tr> <tr> <td>Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario</td> <td>Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti</td> </tr> </table>	<b>Criteri dettagliati di cui all'art. 184 ter, comma 3</b> (così come modificato dalla L. n. 128 del 02/11/2019)	<b>Norme tecniche di cui al DM 05/02/98, DM 161/02 e DM 269/05</b>	Materiali in entrata ammissibili	Tipologia/Provenienza/Caratteristiche del rifiuto	Processi e tecniche di trattamento consentiti	Attività di recupero	Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti	Si vedano i punti successivi
<b>Criteri dettagliati di cui all'art. 184 ter, comma 3</b> (così come modificato dalla L. n. 128 del 02/11/2019)	<b>Norme tecniche di cui al DM 05/02/98, DM 161/02 e DM 269/05</b>								
Materiali in entrata ammissibili	Tipologia/Provenienza/Caratteristiche del rifiuto								
Processi e tecniche di trattamento consentiti	Attività di recupero								
Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti								
<b>Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso</b>									
<p>Qualora l'autorizzazione caso per caso, con esclusione delle autorizzazioni rilasciate in base ai regolamenti comunitari e ai decreti ministeriali per la cessazione della qualifica di rifiuto, faccia riferimento esplicitamente o meno alle norme tecniche individuate dai suddetti decreti, è necessario in fase istruttoria approfondire la valutazione dei criteri dettagliati di cui alle lettere d) ed e) del citato comma 3, rispettivamente relativi ai sistemi di gestione e alla dichiarazione di conformità.</p> <p>Dal punto di vista operativo, quindi, possono presentarsi le situazioni riportate di seguito.</p>									
1. Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti.	-								
2. Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche dei rifiuti, Attività di recupero, Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Viene esclusivamente richiesta una quantità massima recuperabile diversa (in termini di rifiuti trattati e/o di capacità di stoccaggio).	-								
3. Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono richieste tipologie di rifiuti diversi in ingresso (per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti).	Il processo di recupero non è previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05.								

Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter del D.Lgs. 152/2006	
Elementi da inserire nell'istanza	Condizione impianto
4. Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposte attività di recupero diverse o modificate rispetto a quelle citate nei decreti tecnici di cui sopra.	-
5. Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposti nuovi usi delle materie prime e/o dei prodotti.	-
6. Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto e attività di recupero. Vengono proposte materie prime e/o prodotti con nuove specifiche tecniche e/o ambientali.	-
7. Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05, con modifiche parziali di più di un aspetto (tipologia di rifiuti in ingresso, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime/prodotti ottenuti).	-
8. Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti [...].	-
9. Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Si tratta di un processo sperimentale in cui definire gli standard tecnici e ambientali, la possibilità di utilizzo della materia prima/prodotti in processi o utilizzi su scala reale.	-

#### 2.2.1 PUNTO 4.2 ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SOSTANZE CHIMICHE E PRODOTTI

Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter del D.Lgs. 152/2006	
Elementi da inserire nell'istanza	Condizione impianto
È opportuno valutare il rispetto della normativa REACH e CLP, nel momento in cui si vuole immettere un prodotto sul mercato in quantità $\geq 1$ ton.	Non applicabile. Relativamente all'applicazione del REACH - Reg. UE/1907/2006 e s.m.i., la biomassa prodotta, si può considerare alla stregua di una "sostanza presente in natura", in quanto viene prodotta con soli trattamenti di tipo meccanico, a partire da rifiuti in ingresso che costituiscono essi stessi materiali presenti in natura e rientra tra le esenzioni dall'obbligo di registrazione a norma dell'articolo 2, comma 7, lettera b) dello stesso Regolamento, così come specificato nel punto 8 Allegato V.

Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter del D.Lgs. 152/2006	
Elementi da inserire nell'istanza	Condizione impianto
Valutazione delle eventuali sostanze sottoposte a restrizioni (allegato XVII del REACH) o, delle sostanze per cui è richiesta l'autorizzazione (Allegato XIV del REACH) e la valutazione relativa alla presenza di sostanze SVHC (Substances of Very High Concern)	Come punto precedente.

2.2.2 PUNTO 4.3 ATTIVITÀ SPERIMENTALI PER LA DEFINIZIONE DELLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO ART. 211 E ART. 29 SEXIES COMMA 9 TER D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter del D.Lgs. 152/2006	
Elementi da inserire nell'istanza	Condizione impianto
<p>Il ricorso alla sperimentazione potrà essere, quindi, motivato dal carattere innovativo e/o di ricerca del prodotto o del processo di recupero/riciclaggio dei rifiuti proposto e si configura in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzo di tecniche/tecnologie innovative;</li> <li>• impiego di rifiuti la cui idoneità tecnica per lo specifico trattamento con tecniche/tecnologie note deve essere accertata;</li> <li>• impiego di rifiuti la cui idoneità ambientale e/o sanitaria a seguito del trattamento per l'ottenimento di un prodotto EoW deve essere accertata;</li> <li>• sviluppo di prodotti innovativi.</li> </ul>	Non applicabile in quanto non si tratta di attività sperimentale

### 2.3 PUNTO 5 – CRITERI CONDIVISI PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Tale capitolo viene predisposto ai fini di fornire informazioni dettagliate all'Autorità di controllo sulla modalità di gestione delle operazioni di trattamento rifiuti finalizzate alla produzione di End of Waste per facilitare l'esecuzione delle proprie visite ispettive sui principali aspetti ritenuti pertinenti.

Si riportano pertanto di seguito i necessari approfondimenti in tema di controlli sui rifiuti in ingresso, prodotti (End of Waste) e sulle modalità di recupero.

### 2.3.1 CONTROLLI ORDINARI SUI RIFIUTI IN INGRESSO E SUI PROCESSI DI RECUPERO

Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter del D.Lgs. 152/2006	
Elementi di controllo da parte dell'Autorità Competente	Condizione impianto
<p>In linea di principio gli impianti di recupero devono essere dotati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una zona di conferimento/accettazione del rifiuto (pesa, controllo radiometrico se necessario e ufficio accettazione)</li> <li>- una zona di sosta degli automezzi in attesa della verifica di conformità documentale e visiva del rifiuto in ingresso</li> <li>- una zona di stoccaggio dei rifiuti scaricati prima dell'invio al trattamento ed in attesa di eventuale caratterizzazione</li> <li>- una zona di stoccaggio dei rifiuti in ingresso non conformi - un'area di processo ed eventuale pretrattamento</li> <li>- un'area per l'eventuale stoccaggio dell'EoW in attesa di conclusione delle verifiche pre immissione sul mercato</li> <li>- zone separate di stoccaggio del rifiuto rispetto EoW e di carico dei mezzi in uscita.</li> </ul>	<p>L'impianto in oggetto è dotato di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una zona di conferimento / accettazione del rifiuto con ufficio per accettazione documentale e operazione di pesatura all'interno dell'impianto in esame.</li> <li>- una zona di sosta degli automezzi in attesa della verifica di conformità documentale e successivo scarico con verifica visiva del carico in ingresso;</li> <li>- zona di messa in riserva dei rifiuti conferiti in ingresso,</li> <li>- zone separate di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e prodotto EoW;</li> <li>- zona ove avviene il trattamento evidenziate nelle planimetrie di progetto.</li> </ul> <p>Tutte le aree sono pavimentate e debitamente separate da adeguata segnaletica e/o da sistemi di separazione.</p> <p>Non è prevista una zona di stoccaggio dei rifiuti in ingresso non conformi in quanto eventuali non conformità del carico in ingresso portano al respingimento dello stesso.</p>
<p>Le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente impermeabilizzate ed eventuali sversamenti dagli automezzi devono essere raccolti e convogliati separatamente, devono inoltre essere strutturate in modo da minimizzare le emissioni odorigene e le polveri durante le fasi di movimentazione e stoccaggio del rifiuto.</p>	<p>Il sistema di gestione delle acque meteoriche prevede la raccolta di quelle che dilavano le aree di stoccaggio e trattamento dei rifiuti ed il loro stoccaggio in vasca a tenuta dedicata. Tali acque potranno essere riutilizzate per irrigazione dei cumuli e l'eccedenza verrà allontanata come rifiuto.</p> <p>Le acque meteoriche dilavanti la viabilità saranno invece gestite in regime di prima pioggia: le prime piogge verranno stoccate in vasca a tenuta ed allontanate come rifiuto, mentre le seconde piogge verranno scaricate.</p> <p>Il contenimento delle emissioni polverulente e odorigene in atmosfera viene attuato secondo quanto previsto dalle procedure PO.A.10.00 e PO.A.11.00</p>
<p>Devono essere presenti adeguati sistemi di sicurezza antincendio, di cui deve essere garantita la manutenzione ed il controllo, i cui esiti devono essere opportunamente registrati ed archiviati.</p>	<p>L'installazione è dotata di presidi antincendio, oggetto di regolare manutenzione.</p>

Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter del D.Lgs. 152/2006	
Elementi di controllo da parte dell'Autorità Competente	Condizione impianto
Le tempistiche di stoccaggio dei prodotti/oggetti devono essere definite su criteri tecnici, laddove col tempo il prodotto/oggetto si degradi e perda le caratteristiche che ne hanno consentito la cessazione della qualifica di rifiuto, in modo analogo alla "scadenza".	È previsto che il Gestore gestirà il materiale mediante lotto chiuso, detto anche "per quantitativi", di massimo 600 tonnellate ciascun lotto. Il tempo di stoccaggio massimo del prodotto è di 1 mese.
Le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso all'impianto di recupero devono prevedere che, al termine delle prime verifiche di accettabilità, il rifiuto in ingresso viene conferito nell'area di stoccaggio, separata dalla zona di accettazione.	Si veda quanto descritto in precedenza
L'area di stoccaggio dei rifiuti in ingresso deve essere distinta dalle aree destinate ai prodotti in uscita già sottoposti a trattamento (EoW), deve avere capacità adeguata allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso secondo i quantitativi autorizzati nell'atto di autorizzazione dell'impianto.	Le aree di messa in riserva dei rifiuti in ingresso sono distinte da quelle destinate agli EoW. La suddivisione avviene in baie
<p>Il produttore si deve dotare di sistemi di gestione ambientale (SGQ/SG) che dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto.</p> <p>Il sistema di gestione ambientale deve garantire il rispetto dei seguenti obblighi minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;</li> <li>- esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso;</li> <li>- controllo visivo del carico dei rifiuti in ingresso;</li> <li>- controlli supplementari, eventualmente anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità;</li> <li>- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;</li> <li>- stoccaggio dei rifiuti in area dedicata (prima dell'avvio delle successive procedure previste)</li> <li>- procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità</li> <li>- procedure di controllo del prodotto in uscita</li> <li>- procedure per la verifica di conformità dell'EoW</li> </ul> <p>I controlli sul processo di recupero/riciclaggio dovranno essere condotti sulla base dei parametri di processo e dei relativi valori soglia individuati dal provvedimento di autorizzazione.</p>	<p>L'operato di Albatros si attesta su elevati standard di riferimento rivolti alla qualità e alla tutela dell'ambiente. Questo si traduce nell'adottare un Sistema di Gestione Qualità e Ambiente, certificato da ente esterno accreditato come conforme, rispettivamente, alle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UNI EN ISO 9001:2015, con Certificato n. 6130, rilasciato da Certiquality, del 02/12/2024 e scadenza in data 08/12/2026;</li> <li>- UNI EN ISO 14001:2015, con Certificato n. 7002, rilasciato da Certiquality, del 03/12/2024 e scadenza in data 08/12/2026.</li> </ul> <p>Il manuale operativo verrà implementato con le procedure richieste, ove non già in essere.</p>

### 2.3.2 CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO

Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter del D.Lgs. 152/2006	
Elementi di controllo da parte dell'Autorità Competente	Condizione impianto
Devono essere indicate le dimensioni del lotto, sulla base dei rifiuti trattati e del trattamento effettuato, in modo da garantire caratteristiche analoghe per i prodotti/oggetti costituenti il medesimo lotto.	Quale lotto di produzione si intende il quantitativo di EoW prodotto di massimo 600 tonnellate. Per le caratteristiche del prodotto si veda quanto precedentemente descritto nella tabella presente al § 2.2
Conformità attestata dal produttore tramite la verifica, ove pertinente, analitico-strumentale di un campione del materiale per ogni lotto prodotto con le modalità definite nello specifico atto autorizzativo, confrontando i risultati analitici con i valori limite imposti dallo stesso.	Per attestare la conformità dell'EoW prodotto, vengono svolte delle <u>analisi chimico-fisiche</u> effettuate su ogni lotto, con l'obiettivo di garantire il <u>mantenimento delle condizioni di conformità indicate nella scheda di prodotto</u> . Tali caratteristiche risultano, come già specificato, conformi alla norma di riferimento, l'Allegato 2 del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i. (si veda quanto riportato alla lettera c) e d) della tabella presente al paragrafo 2.1).
Analisi eseguite da un laboratorio che applichi metodi di prova ufficiali adeguati ai parametri ed ai limiti previsti, accreditato se del caso per le prove di interesse, secondo quanto disposto nell'atto autorizzativo.	Se risultano soddisfatti i requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto del prodotto, il lotto di produzione viene accompagnato da apposita dichiarazione di conformità.
Il campione sia conservato per il tempo indicato nell'autorizzazione, tempo che deve tenere conto delle possibilità di alterazione del campione stesso	Verrà conservata per tre mesi un'aliquota del campione per ogni lotto.
Le modalità di conservazione del campione siano tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prodotto e consentire l'eventuale ripetizione delle analisi.	I campioni sono conservati refrigerati all'interno dell'impianto.
Verificare che il lotto di materiale prodotto sia stato opportunamente definito in base alla tipologia di rifiuto in ingresso, alle caratteristiche del materiale e alla potenzialità dell'impianto, in modo che lo stesso possa dirsi effettivamente rappresentativo del processo di produzione dell'EoW.	L'EoW prodotto deve essere conforme a determinati parametri chimici e le informazioni sulle caratteristiche merceologiche, chimico-fisiche, di provenienza, vengono trasmesse all'Acquirente, responsabile dell'impianto di destino.

### 2.3.3 VERIFICHE DI CONFORMITA' DEL PRODOTTO

Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter del D.Lgs. 152/2006	
Elementi di controllo da parte dell'Autorità Competente	Condizione impianto
Controllo analitico sui lotti del prodotto effettuate secondo le disposizioni della specifica autorizzazione. I risultati devono essere confrontati con i valori limite imposti per gli specifici parametri.	Le modalità di controllo del prodotto in uscita e di verifica di conformità dell'EoW sono state descritte in precedenza, al paragrafo § 2.2
I controlli sono eseguiti sui campioni dei lotti secondo le modalità indicate dalle autorizzazioni in conformità alle norme tecniche vigenti e nell'autorizzazione (es Norma per il campionamento UNI EN	Le modalità di controllo del prodotto in uscita e di verifica di conformità dell'EoW sono state descritte in precedenza, precedenza, al paragrafo § 2.2

Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter del D.Lgs. 152/2006	
Elementi di controllo da parte dell'Autorità Competente	Condizione impianto
10802:2013). Il campione va conservato per un tempo specificato in autorizzazione. Corretta conservazione ed identificazione dei campioni di ogni lotto di produzione al fine della verifica delle tempistiche di conservazione, come disposte dall'autorizzazione.	
Ad esito dei controlli previsti sul materiale in uscita dal trattamento deve essere dichiarata o meno la conformità del prodotto tramite apposita documentazione, secondo le modalità indicate nell'autorizzazione. Verificare l'emissione della dichiarazione di conformità per ciascun lotto.	Le modalità di controllo del prodotto in uscita e di verifica di conformità dell'EoW sono state descritte in precedenza.
La mancanza della conformità ai criteri di cessazione di qualifica di rifiuto stabiliti dall'autorizzazione comporta, per il detentore, l'obbligo di gestire il prodotto del trattamento come un rifiuto, ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Procedura di gestione delle non conformità riscontrate nel prodotto	La biomassa ligno cellulosa trattata non conforme ai criteri EoW viene avviata a recupero e/o smaltimento finale in impianti terzi
Verifica della corretta gestione del deposito del materiale prodotto, in attesa di essere spedito sul mercato, in termini di tempistiche, di quantitativi depositati e di modalità di stoccaggio nelle relative aree con riferimento alla perdita delle caratteristiche di prodotto. Conformità strutturale delle specifiche aree che devono in ogni caso essere separate dai rifiuti in entrata. Condizioni di conservazione dei materiali tali da non modificare la qualità del prodotto	Le modalità di stoccaggio in entrata e in uscita del prodotto sono state descritte in precedenza.
Per la sostanza o l'oggetto deve esistere un mercato o una domanda. Il prodotto deve essere utilizzato per gli usi indicati nell'autorizzazione	La biomassa solida prodotta rispetta tale criterio.
Verificare la conformità alla legislazione sui prodotti (standard tecnici, norma ISO, EN ecc) o altri documenti commerciali pertinenti che descrivono o regolano la qualità del prodotto da immettere sul mercato. Verificare i risultati analitici, laddove previste soglie di tolleranza per la verifica di conformità del prodotto.	-
Verificare la conformità alle norme ambientali indicate nell'autorizzazione, tali da stabilire che l'uso della sostanza non comporta impatti negativi sull'ambiente o sulla salute umana.	-
Qualora prescritto in autorizzazione, il produttore dovrebbe dotarsi di un sistema di gestione e controllo interno che definisca le modalità di conduzione del processo produttivo del rifiuto recuperato (prodotto) in conformità alle disposizioni autorizzative. Il sistema di gestione e controllo, per garantire la tracciabilità del rifiuto, deve includere procedure operative che descrivano tutto l'iter del rifiuto, dal suo conferimento nell'impianto di recupero fino alla produzione del prodotto finale e suo invio al successivo ciclo produttivo di altri utilizzatori.	Le modalità di controllo del prodotto in uscita e di verifica di conformità dell'EoW sono state descritte in precedenza, al paragrafo § 2.2

## 2.4 SCHEDA DI PRODOTTO E MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

### 2.4.1 SCHEDA DI PRODOTTO

<b>Denominazione EoW</b>	Ammendante vegetale semplice non compostato	
<b>Scopi specifici</b>	il prodotto è destinato ad essere utilizzato fini agricoli per conservare o migliorare le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica dei terreni	
<b>Standard applicabili</b>	Standard tecnici: il prodotto deve soddisfare i requisiti tecnici previsti dall'Allegato 2 del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i. Standard ambientali: il prodotto deve soddisfare i requisiti ambientali previsti dall'Allegato 2 del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i. Si veda Tabella 2 per il dettaglio	
<b>Rifiuti ammessi al trattamento</b>	<input type="checkbox"/> EER 02 01 07 <input type="checkbox"/> EER 03 01 01	<input type="checkbox"/> EER 03 03 01 <input type="checkbox"/> EER 20 02 01
<b>Provenienza</b>	a. Attività di gestione e utilizzazione del patrimonio forestale e dalla manutenzione delle aree boscate e arborate (020107) b. Attività di lavorazione del legno vergine (030101, 030301) c. Manutenzione del verde urbano (200201)	
<b>Requisiti analitici del rifiuto in ingresso</b>	Per i rifiuti non pericolosi assoluti è richiesta al produttore una analisi al fine di attestare il rispetto delle caratteristiche di trattabilità riportate nelle Tabelle in calce alla presente scheda.	
<b>Requisiti merceologici del rifiuto in ingresso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>020107</b>: Il rifiuto identificato con tale codice EER proviene dalle attività di gestione e utilizzazione del patrimonio forestale e dalla manutenzione delle aree boscate e arborate (tagli colturali, potature, sfolli, ripuliture). È costituito prevalentemente da residui legnosi vergini non trattati, quali ramaglie, cimali, porzioni di tronco non idonee all'impiego industriale, ceppaie e scarti di potatura. Possono essere presenti, in modesta quantità, frazioni estranee come terreno e pietrisco aderente, fogliame, materiale erbaceo e, occasionalmente, imballaggi o plastiche provenienti dalle attività di gestione.</li> <li>● <b>030101</b>: trattasi di rifiuti provenienti dall'industria di lavorazione del legno vergine. È costituito dalla corteccia rimossa dai tronchi degli alberi, la quale costituisce il principale materiale di scarto dell'industria del legno. Il rifiuto può contenere tracce di segatura.</li> <li>● <b>030301</b>: trattasi di rifiuto derivante dalle attività dell'industria della cellulosa, della carta e del cartone, in particolare dalle fasi di preparazione e trattamento meccanico del legno (scortecciatura, cippatura, selezione del materiale legnoso). Il rifiuto è costituito prevalentemente da corteccia, scarti di legno, frammenti e residui legnosi provenienti dalla lavorazione di legno vergine, prima dei processi chimici o meccanici di produzione della pasta di cellulosa. Può includere cippato fuori specifica, parti legnose non idonee alla trasformazione e materiali residuali delle operazioni di pulizia e vagliatura.</li> <li>● <b>200201</b>: con tale codice EER si identifica il rifiuto urbano derivante dall'attività di manutenzione di parchi e giardini. Esso è costituito sostanzialmente da potature (rami, tronchi, tronchetti), radici di alberi, foglie e sfalci. Talvolta nel rifiuto può essere presente una componente terrosa, ma sempre in quantità trascurabili. Il rifiuto non proverrà dalla raccolta differenziata urbana tramite cassonetti stradali, al fine di garantirne una maggiore qualità merceologica e la minima presenza di corpi estranei. Verranno pertanto ammessi all'operazione di recupero R3 rifiuti lignocellulosici EER 200201 derivanti isole ecologiche o raccolte dedicate.</li> </ul>	

<b>Trattamento</b>	<p>Messa in riserva R13 Recupero R3 comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rimozione frazioni estranee</li> <li>riduzione volumetrica (triturazione) effettuata alimentando un trituratore mobile mediante l'ausilio di un caricatore con ragno.</li> <li>Vagliatura con vaglio a tamburo mobile</li> </ul>
<b>Caratteristiche EoW</b>	
<b>Stato fisico</b>	Solido
<b>Requisiti normativi sulle caratteristiche chimiche</b>	Il prodotto risulta conforme ai requisiti ambientali previsti dall'Allegato 2 del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.

### Tabella parametri e limiti

Requisiti dell'ammendante semplice non compostato				
Parametro	Unità	Valore Limite	Riferimenti normativi	Frequenza analisi
Piombo totale	mg/kg s.s.	140	Allegato 2, Capitoli 1 e 2, del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.	Su ogni lotto
Cadmio totale	mg/kg s.s.	1,5		
Nichel totale	mg/kg s.s.	100		
Zinco totale	mg/kg s.s.	500		
Rame totale	mg/kg s.s.	230		
Mercurio totale	mg/kg s.s.	1,5		
Cromo esavalente totale	mg/kg s.s.	0,5		
Umidità	%	≤ 50%		
pH	-	6 – 8,5		
C organico	%	≥ 40%		
Azoto organico	%	≥ 80% dell'azoto totale		
Torba	%	≤ 20% sul tal quale		
Salinità	-	-		
Impurezze (materiali plastici, vetro e metalli) con diametro ≥ 2 mm	% s.s.	≤ 0,5%		
Presenza di inerti litoidi con diametro ≥ 5 mm	% s.s.	≤ 5%		
Salmonella in 25 g di campione t.q.	-	Assente		
Escherichia Coli in 1 g di campione t.q.	-	$n_{(1)}=5; c_{(2)}=1; m_{(3)}=1000 \text{ CFU/g}; M_{(4)}=5000 \text{ CFU/g};$		
Granulometria	-	Su specifiche dell'acquirente		
Solventi organici clorurati	mg/kg	< L.R.		

Tabella 2 – Prospetto 1 “Caratteristiche ambientali dell'ammendante vegetale semplice non compostato”

### Parametri e limiti per i rifiuti in ingresso

Rifiuto	Parametri	UdM	Valore limite proposto	Riferimento normativo	Frequenza analisi
EER 02 01 07 EER 03 01 01 EER 20 02 01	Solventi organici clorurati	mg/kg	< limite di rilevabilità	-	Omologa annuale

Tabella 3 – Profilo di analisi da effettuare sul rifiuto in ingresso al trattamento

2.4.2 MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
AI SENSI DEGLI ART. 46, 47 E 38 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445

Denominazione	<b>Ammendante vegetale semplice non compostato</b>
Numero lotto	_____
Anno	_____

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore		
Denominazione sociale _____	CF/P.IVA _____	
Iscrizione al registro imprese _____		
Indirizzo _____		Numero civico _____
CAP _____	Comune _____	Provincia _____
Impianto di produzione: recupero di rifiuti ligno-cellulosici per la produzione di biomasse combustibili EoW		
Indirizzo _____		Numero civico _____
CAP _____	Comune _____	Provincia _____
Autorizzazione n. _____ Ente rilasciante _____		Data di rilascio _____

**Il produttore dichiara che**

- il lotto di materiale Ammendante vegetale semplice non compostato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è rappresentato dalla seguente quantità: \_\_\_\_\_
- il predetto lotto è conforme in termini di caratteristiche prestazionali, ambientali e di idoneità all'impiego, alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata con \_\_\_\_\_
- il predetto lotto ha le seguenti caratteristiche

Caratteristiche dell'EoW prodotto			
Norme tecniche di conformità	Rifiuti oggetto di recupero	Denominazione prodotto	Scopi specifici di utilizzo
All. 2 D.Lgs. 75/2010	<input type="checkbox"/> EER 02 01 07 <input type="checkbox"/> EER 03 01 01 <input type="checkbox"/> EER 03 03 01 <input type="checkbox"/> EER 20 02 01	Ammendante vegetale semplice non compostato	Conservare o migliorare le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica dei terreni

**Il produttore dichiara inoltre di:**

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del Regolamento UE 2016/679).

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 445/2000)

**Allega:**

- Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore
- Rapporto di prova

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(Firma e timbro del produttore)*